



# PROVINCIA DI SAVONA

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

**SETTORE** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE  
**SERVIZIO** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**OGGETTO:** EVENTI METEOCLIMATICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019  
ORDINANZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA RIFIUTI

### Il Presidente della Provincia

**VISTO** l'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede che *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.”*

**CONSIDERATO** che nei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre 2019 si sono verificati eventi piovosi eccezionali in tutto il ponente ligure e che tali eventi hanno provocato ingenti danni a seguito dello straripamento di alcuni torrenti, nonché la inagibilità di numerosi tratti di viabilità dovuta a frane e smottamenti;

**CONSIDERATO** che la viabilità dell'intero territorio provinciale è stata gravemente danneggiata e che la situazione che si è venuta a creare determina gravi disagi nel trasporto delle persone e nella circolazione dei mezzi pesanti, con rilevanti riflessi sull'intera attività economica della Provincia;

**CONSIDERATO** che i tempi previsti per il ripristino della ordinaria viabilità non sono ad oggi noti e, prevedibilmente, non si potranno effettuare in tempi brevi ;

**CONSIDERATO** pertanto che per un periodo di durata significativa, ma al momento non quantificabile, i Comuni della Provincia di Savona interessati dagli eventi sopra citati vedono gravemente limitata la mobilità delle persone e dei mezzi pesanti con conseguenti ripercussioni sulle attività economiche dell'intera Provincia;

**CONSIDERATA** l'indifferibilità e l'urgenza di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali franati che ostruiscono la viabilità quale azione preliminare agli interventi di

manutenzione , riparazione e ricostruzione delle arterie viarie interrotte;

**CONSIDERATO** altresì che la piena dei corsi d'acqua del territorio provinciale ha riversato sulle spiagge, già gravemente danneggiate ed erose dalla forte mareggiata coincisa con gli eventi piovosi eccezionali dei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre 2019, ingenti quantitativi di materiali lignei vegetali, ed altri rifiuti, che devono essere rimossi anche al fine di evitare che costituiscano ulteriore fonte di rischio in caso di eventuali successivi eventi;

**CONSIDERATO** inoltre che debba essere terminata quanto prima la rimozione dei fanghi dei detriti e dei materiali lignei di origine vegetale:

- derivanti dalle frane che hanno danneggiato la viabilità provinciale
- che sono stati depositati dalle acque esondate
- accumulatisi sugli arenili dei Comuni costieri della Provincia di Savona, a seguito delle piene dei corsi d'acqua e della coincidente forte mareggiata;

al fine di garantire il più celere ripristino di condizioni di normalità nell'area colpita degli eventi meteorologici eccezionali sopra richiamati;

**VALUTATO** che per completare la rimozione dei detriti è necessario predisporre degli stoccaggi temporanei dei materiali rimossi dalle frane, in deroga alla disciplina del “deposito temporaneo” della “Messa in riserva R13” e del “Deposito preliminare D15” per quanto attiene gli aspetti relativi al luogo di produzione e degli aspetti relativi alla autorizzazione preventiva a sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

**RITENUTO** quindi necessario derogare temporaneamente:

- fino al 31/12/2019
  - alle norme di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 - limitatamente all'utilizzo di mezzi anche non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per completare celermente le operazioni di rimozione fanghi e detriti derivanti dalle frane e dalle esondazioni che hanno danneggiato la viabilità provinciale;
  - alla disciplina di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per quanto attiene il “luogo di produzione” del rifiuto ai fini del “deposito temporaneo” per i necessari depositi di materiali vari rimossi dalle frane;
  - alla disciplina di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 per quanto attiene la disciplina dell'autorizzazione preventiva alle operazioni R13 - D15 per i necessari depositi di materiali vari rimossi dalle frane;
  - al Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria vigente approvato con la delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 ;
  - alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate alle Discariche :
    - Boscaccio di Vado Ligure gestita dalla Società Ecosavona srl
    - Bossarino di Vado Ligure gestita dalla Società Green Up
    - di Cairo Montenotte gestita dalla Società La Filippa
    - Ramognina di Varazze gestita dalla Società Lavajet Global Servicelimitatamente alle disposizioni :
    - che individuano i soggetti che possono conferire rifiuti agli impianti stessi;
    - in merito ai quantitativi di rifiuti ed alle tipologie di rifiuti ammessi agli impianti; per quanto attiene i rifiuti derivanti dalla rimozione dei materiali di frana che hanno ostruito la viabilità provinciale;
- fino al 31/01/2020 alle disposizioni di cui all'art. 256-bis del D.Lgs 152/06 limitatamente alla combustione dei materiali vegetali lignei ammassati sugli arenili dei comuni costieri

della Provincia di Savona che dovrà, in ogni caso, essere condotta con le modalità stabilite dalla DGR 1058/2015;

**RICHIAMATO** l'art. 2 della Legge Regionale n° 12 del 07/04/2015  
**TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **ORDINA**

1. ai Gestori delle seguenti discariche:

- discarica del Boscaccio di Vado Ligure gestita dalla Società Ecosavona srl
- discarica di Bossarino di Vado Ligure gestita dalla Società Green Up
- discarica La Filippa di Cairo Montenotte gestita dalla Società La Filippa
- discarica Ramognina di Varazze gestita dalla Società Lavajet Global Service

di ricevere i rifiuti conferiti dai soggetti che operano per conto dei Comuni della Provincia di Savona e della Provincia di Savona medesima, costituiti da materiali rilasciati dalle numerose frane che hanno gravemente danneggiato la viabilità dell'intera provincia di Savona. I rifiuti dovranno essere ricevuti dai Gestori delle discariche ancorchè conferiti da soggetti non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In caso di necessità – e previo accordo con gli Enti Locali – dovrà essere garantita la ricezione dei rifiuti anche in giornate non lavorative.

La presente disposizione, salvo successiva ulteriore proroga definita con eventuale ordinanza, ha validità fino al 31/12/2019.

2. a tutti Comuni della Provincia di Savona ed al Servizio Viabilità della Provincia, per tutto il periodo di validità della presente disposizione,

a) di conferire i rifiuti - costituiti da materiali rilasciati dalle numerose frane che hanno gravemente danneggiato la viabilità dell'intera Provincia di Savona - alle discariche di cui al punto 1), che hanno l'obbligo di riceverli. Il trasporto degli stessi rifiuti dovrà essere effettuato – ove possibile – mediante mezzi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

b) Nel caso in cui non fossero disponibili mezzi dotati di tale iscrizione, al fine di non rallentare le operazioni di ritorno alla normalità, dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con caratteristiche idonee ancorchè non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ed i Gestori delle discariche di cui al punto 1) saranno in ogni caso tenuti a ricevere i rifiuti trasportati annotando l'anomalia conseguente al rispetto della presente ordinanza. Il conferimento di detti rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità operative che verranno impartite dal Gestore della discarica stessa, le quali saranno finalizzate sia all'organizzazione di una ordinata e corretta esecuzione delle attività di smaltimento, che alla gestione dei flussi di traffico veicolare costituiti dai mezzi di trasporto rifiuti, i quali non dovranno determinare intasamenti della viabilità locale;

La presente disposizione, salvo successiva ulteriore proroga definita con eventuale ordinanza, ha validità fino al 31/12/2019.

3. a tutti Comuni della Provincia di Savona ed al Servizio Viabilità della Provincia, di organizzare gli stoccaggi necessari, al fine del loro successivo ordinato e programmato trasferimento alle discariche di cui al punto 1, in deroga :

a) alle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per quanto attiene la nozione di “luogo di produzione”

b) alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 per quanto attiene alla eventuale necessita di autorizzazione preventiva per le operazioni R13 e D15 con l'avvertenza che i materiali dovranno essere depositati in modo tale da non costituire pregiudizi alla vulnerabilità idrogeologica delle aree individuate;

La presente disposizione, salvo successiva ulteriore proroga definita con eventuale ordinanza, ha validità fino al 31/12/2019.

4. a tutti i Comuni costieri della Provincia di Savona di disporre - per il tramite del Gestore del servizio di Nettezza Urbana – la raccolta dei rifiuti spiaggiati, diversi da materiali lignei vegetali, di cui al successivo punto 5 b);

La presente disposizione, salvo successiva ulteriore proroga definita con eventuale ordinanza, ha validità fino al 31/01/2020.

5. ai soggetti titolari di concessioni demaniali inerenti gli arenili marittimi insistenti nei comuni costieri della Provincia di Savona, di provvedere :
- a) alla raccolta, separazione delle frazioni estranee, e raggruppamento dei materiali lignei vegetali riversati sugli arenili dall'azione combinate delle piene fluviali e della mareggiata;
  - b) alla raccolta, separazione e raggruppamento dei materiali diversi dai materiali lignei vegetali, che dovranno essere successivamente raccolti dai gestori dei servizi di nettezza urbana dei comuni costieri;
  - c) alla combustione controllata dei rifiuti lignei vegetali di cui al punto a) seguendo le indicazioni di cui alla D.G.R. 1058/2015;

La presente disposizione, salvo successiva ulteriore proroga definita con eventuale ordinanza, ha validità fino al 31/01/2020.

La presente Ordinanza a norma dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 verrà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed ha efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

**DISPONE** di notificare copia del presente atto a:

- Presidenza della Regione Liguria
- Prefettura di Savona
- Procura delle Repubblica di Savona
- tutti i Comuni della Provincia di Savona (che sono tenuti ad inoltrarlo alle relative Polizie Municipali)
- al Servizio Viabilità della Provincia di Savona
- discarica del Boscaccio di Vado Ligure gestita dalla Società Ecosavona srl
- discarica di Bossarino di Vado Ligure gestita dalla Società Green Up
- discarica La Filippa di Cairo Montenotte gestita dalla Società La Filippa
- discarica Ramognina di Varazze gestita dalla Società Lavajet Global Service
- Comando dei Carabinieri
- Comando Polizia
- Comando Guardia di Finanza
- Guardia Costiera

- ARPAL
- Albo Gestori Rifiuti c/o Camera di Commercio di Genova
- Sindacato Balneari Savona (che è tenuto ad inoltrarlo ai titolari degli stabilimenti balneari della Provincia di Savona)

**DISPONE** di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi

**DÀ ATTO** che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Presidente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

IL PRESIDENTE  
Avv. Pierangelo Olivieri

Il decreto del Presidente avente ad oggetto:

**EVENTI METEOCLIMATICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 ORDINANZA PER LA  
GESTIONE DELL'EMERGENZA RIFIUTI**

viene adottato con l'assistenza del **Vice Segretario Generale** Dott.ssa Marina Ferrara ed è pubblicato all'Albo online della Provincia per 15 giorni consecutivi.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto**

**EVENTI METEOCLIMATICI ECCEZIONALI DEL NOVEMBRE 2019 ORDINANZA PER LA  
GESTIONE DELL'EMERGENZA RIFIUTI**

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

**Si esprime parere favorevole.**

**Il Dirigente del Settore  
GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED  
AMBIENTE**